

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

COPIA

Registro Generale n. 147

ORDINANZA SINDACALE

N. 36 DEL 14-07-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI DI VENDITA NEL CENTRO STORICO DI FIGLINE AL FINE DI EVITARE ASSEMBRAMENTI IN SPAZI APERTI E DI GARANTIRE LA TRANQUILLITA' E IL RIPOSO DEI RESIDENTI.

IL SINDACO

Richiamato il proprio provvedimento RG n. 124 del 18/06/2020 con il quale si ordinava, limitatamente al centro storico di Figline:

- Dal giorno 19 giugno 2020 e fino al 18 luglio 2020, in tutti gli esercizi commerciali ivi presenti, il divieto, dopo le ore 24.00 e fino alle ore 6.00 del giorno successivo, e la vendita di bevande alcoliche; negli stessi orari la somministrazione di bevande alcoliche e la loro consumazione era consentita solamente con servizio al tavolo all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza autorizzate;
- Dal giorno 19 giugno 2020 e fino al 18 luglio 2020, è vietato il consumo di bevande alcoliche, dalle ore 24.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, al di fuori degli spazi consentiti (ovvero interno del locale o pertinenze esterne oggetto di occupazione autorizzata ai fini della somministrazione con servizio al tavolo);

Considerato che la citata ordinanza è stata necessaria per assicurare le condizioni di vivibilità e di quiete pubblica, oltre che per evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID-19 tra la popolazione, connesso con gli assembramenti di persone;

Dato atto che, sulla base degli esposti pervenuti e a seguito dei servizi svolti dalla Polizia municipale, emerge tuttavia il permanere, e in taluni casi l'aggravarsi, di situazioni di pregiudizio del decoro della città, di turbativa all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana, ingenerati da episodi e comportamenti determinati sia dall'afflusso e dalla concentrazione di persone nelle ore notturne sia attraverso il consumo/abuso di sostanze alcoliche;

Ritenuto pertanto necessario e urgente individuare misure che limitino la formazione di aggregazioni, soprattutto in prossimità di esercizi di somministrazione di bevande e di esercizi di vicinato del settore alimentare, con stazionamento e occupazione di spazi pubblici nelle ore serali e fino a tarda notte, evitando che si crei un clima di insicurezza e garantendo quindi la convivenza civile;

Ritenuto dunque opportuno adottare un'ordinanza che vada a disciplinare l'orario di apertura degli esercizi di somministrazione e bevande e degli esercizi di vendita al dettaglio all'interno del centro storico di Figline, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura trecentesche;

Visto l'articolo 50, comma 7bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che consente di disporre, con ordinanza sindacale, per un periodo non superiore a 30 giorni, limitazioni agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto che le misure di divieto vadano pertanto disposte, a partire dal giorno 17 luglio 2020 e per un periodo di 15 giorni, ovvero fino al 31 luglio 2020;

Ritenuto al contempo di dover sanzionare, in applicazione dell'articolo 7bis, comma 1bis e dell'articolo 50, comma 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, la condotta degli esercenti commerciali che tengano aperta la propria attività oltre l'orario consentito;

ORDINA

Limitatamente all'interno del centro storico di Figline, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura trecentesche ed in particolare le seguenti vie e piazze: corso Matteotti, corso Mazzini, piazza Ficino, piazza Averani, via Santa Croce, via XXIV Maggio, piazza Bonechi, piazza IV Novembre, piazza Lord Baden Powell, piazza San Francesco, piazza Bianchi, via Bianchi, via Fabbrini, piazza Dante, giardini Morelli, via Castelguinelli, via Forese, via Oberdan, via San Domenico, Piazza Serristori, via Magherini Graziani, via San Lorenzo, via Frittelli, piazza Don Bosco, i vicoli ivi presenti (Della Bruciatoia, Calugi, Mazzanti, Libri, Torsellini, Meneghino e Guinelli):

1) Dal giorno 17 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali (esercizi di somministrazione ed esercizi di vendita al dettaglio) ivi presenti come segue:

lunedì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del martedì
martedì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del mercoledì
mercoledì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del giovedì
giovedì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del venerdì
venerdì - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 01.00 del sabato
sabato - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 01.00 della domenica
domenica - orario di apertura consentito dalle 06.00 alle 00.30 del lunedì.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

- il mancato rispetto del punto 1) della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 50, comma 7bis, del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00; in caso di recidiva, in un anno dall'accertamento, della violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Trattandosi di attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DEMANDA

alla Polizia Municipale e a chi ne abbia titolo l'incarico della esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

La presente Ordinanza viene:

- Pubblicata sull'albo Pretorio;
- Inviata alla Prefettura di Firenze, alla Polizia Municipale e alla Stazione dei Carabinieri locali;
- Trasmessa all'Ufficio Comunicazione per la sua massima diffusione.

La Sindaca
F.to Giulia Mugnai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio online dal 17-07-2020 al 01-08-2020.

Figline e Incisa Valdarno, li 17-07-2020

Il Resp. Segr. Generale
f.to Dott.ssa PASQUINI CRISTIANA